

**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
*DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO*

*CONSULENZA DEL LAVORO*



*DOTT. PASQUALINO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

*AVV. MELANIA LAZZARIN*  
*Avvocato*

*DOTT. ANGELO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*

---

Treviso, 27 ottobre 2020

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 47 – 2020**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: D.L. 125/2020 E D.P.C.M. DI OTTOBRE 2020 - DISPOSIZIONI PER IL LAVORO**

In data 7 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 125/2020, il quale dispone circa “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”.

In prima evidenza si deve porre il fatto che **lo stato di emergenza sanitaria, in scadenza lo scorso 15 ottobre, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021**. Oltre le implicazioni giuridiche e sanitarie che ciò comporta, la normativa pone l’attenzione su alcuni aspetti che riguardano da vicino il mondo del lavoro.

È noto come, a mezzo del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), furono stabiliti alcuni termini decadenziali sia relativamente all’invio delle domande per poter usufruire degli ammortizzatori sociali collegati all'emergenza COVID-19, che per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto degli stessi (modello SR41). Fu previsto che il termine per gli adempimenti anzidetti, in scadenza entro il 31 luglio 2020 o con invio previsto tra il 1° e il 31 agosto 2020, fosse differito al 31 agosto 2020. Tale termine prorogato viene adesso ulteriormente differito al 31 ottobre 2020.

**Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, prevede nuove disposizioni anti-contagio, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, poi modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, che cercheranno di limitare la diffusione del coronavirus, fatte salve le disposizioni più stringenti previste dalle Regioni. Oltre ai parchi tematici e di divertimento, sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, mentre restano aperti i musei e luoghi di cultura, purché applichino norme di sicurezza e flussi di visitatori contingentati. Chiuse sale bingo, sale giochi, sale scommesse e casinò. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.**



**Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, *pub*, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;** resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Chiusi gli impianti sciistici, utilizzabili solo dai professionisti per gli allenamenti e dagli amatori, solo se seguiranno apposite linee guida regionali per evitare assembramenti. *Stop* anche a fiere, congressi, convegni in presenza.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale. Le attività commerciali al dettaglio possono rimanere aperte, ma devono assicurare la distanza di almeno un metro tra i clienti, ingressi dilazionati e la permanenza all'interno solo per il tempo necessario all'acquisto.

È fortemente consigliato lo *smart working* sia nel privato che nel pubblico.

Permangono le limitazioni e le prescrizioni per gli spostamenti da e per l'estero.

Quanto alle attività produttive non diversamente disciplinate, il D.P.C.M. prevede che, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto di più specifico previsto per le attività limitate, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Sul punto si osserva il riferimento al protocollo del 24 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro), secondo il quale le aziende, nello svolgere la propria attività, dovranno attenersi a specifiche procedure riguardanti, tra gli altri, le informazioni ai lavoratori, le modalità di accesso ai locali aziendali, pulizia e sanificazione, predisposizione di dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, turnazione e *smart working*.

È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a



persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

*Studio Associato Pannisco*